

REPUBBLICA ITALIANA



CITTA' DI PORTO S. GIORGIO
(Provincia di FERMO)

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

**VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. CONSISTENTE MODIFICA DISLOCAZIONE AREA
A PARCHEGGIO PUBBLICO ED AREA A COMPLETAMENTO RESIDENZIALE
ALL'INTERNO DELLA STESSA PROPRIETA' (Foglio 8 Particelle n.621-638- 634-645)**

**TRA IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ED I PRIVATI PROPRIETARI DELL'AREA
PER LA REALIZZAZIONE E CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
A SCOMPUTO PARZIALE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**Parcheggio pubblico a raso, parcheggi interrati e
seminterrati, edificio di civile abitazione**

SCHEMA DI CONVENZIONE

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____, avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dott. _____ Notaio presso il Distretto Notarile di _____, con studio professionale a _____, via _____, n. ____

Sono personalmente comparsi i signori:

A) Dott., nata/o a, che qui interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Porto San Giorgio, con sede in Porto San Giorgio, in via V. Veneto, n. 5, ove domiciliato/a per la carica, codice fiscale del Comune 81001530443 e partita I.V.A. 00358090447, in qualità di Responsabile del Settore - Servizi Tecnici del Territorio - di detto Comune, all'uopo autorizzata con atto del Sindaco n., in data....., ai sensi dell'articolo 50, comma 10, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Testo Unico sugli Enti Locali (T.U.EE.LL.);

B) Sig., nato a residente a, via, codice fiscale n., in qualità di soggetto proponente-attuatore ed attuale proprietario degli immobili oggetto della presente convenzione, che interviene al presente atto per se ed i suoi aventi causa:

MATTIOLI ANTHONY C.F. MTTNHN64C14Z614W Nato in Venezuela il 14/03/1964 e residente in Contrada Santa Caterina 12 Acquaviva Picena

MATTIOLI DANY SILVANA C.F. MTTDYS60B50Z614L Nata in Venezuela il 10/02/1960 e residente in in contrada Santa Caterina 12 Acquaviva Picena

MATTIOLI FABIO DINO C.F. MTTFDN81L19Z614Q Nato in Venezuela il 19/07/1981 e residente in Via Michelangelo 123 Porto San Giorgio

MATTIOLI MARCO POLO C.F. MTTMCP76A24Z614M Nato in Venezuela il 24/01/1976 e residente in via 599 Racquet club rd n. 65, Weston Florida USA

MATTIOLI PIERO C.F. MTTPRI71P25Z614M Nato in Venezuela il 25/09/1971 e residente in Via Michelangelo 123 Porto San Giorgio

RICCI MARIA ANTONIETTA C.F. RCCMNT51C42E456X Nato in Venezuela il 02/03/1951 e residente in Via Michelangelo n.123 Porto San Giorgio

MATTIOLI LUISA C.F. MTTLSU53M71H321V Nata a Ripatransone il 31/08/1953 e residente in Via Michelangelo n.125 Porto San Giorgio

STORTINI NAZZARENO C.F. STRNZR51D16G920D Nato a Porto San Giorgio il 16/04/1951 e residente in Via Michelangelo n.125 Porto San Giorgio

MATTIOLI BERNARDINO C.F. MTTBNR25C13H321Y Nato a Ripatransone il 13/03/1925 e residente in Via Michelangelo n.125 Porto San Giorgio (USUFRUTTO)

I componenti, della cui identità personale, qualità, legittimazione e poteri di firma, io Notaio sono certo, rinunciato espressamente, d'accordo fra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testi, mi richiedono di rogare questo atto, precisando che nel corso dell'atto

medesimo, per comodità, ai fini della presente convenzione, l'ente sopra designato alla lettera A) sarà indicato anche come "Comune" e il signore indicato alla lettera B) sarà indicato come "proponente" o "soggetto attuatore".

PREMESSO

- che il proponente dichiara di avere la piena disponibilità dell'area interessata, distinta in Catasto del Comune di Porto San Giorgio al Foglio 8 Particelle n.621-638- 634-645 delle seguenti superfici: zona B1 di 517,32 mq e zona FH circa 2240 mq e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che l'area è classificata dal vigente PRG come segue: zona omogenea B1 disciplinata dagli artt. 67 e 68 delle NTA del PRG e zona omogenea FH, disciplinata agli artt. 113 e 131 delle NTA del PRG;
- che l'area è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica, ex art. 136 c. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., giusto D.M. 12.6.67 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Zona Paesistica di Montecaccione", e si trova confinante con le "mura castellane" sottoposte alle disposizioni di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; pertanto sarà necessario il preventivo parere della competente Soprintendenza prima dell'approvazione del progetto con Permesso di Costruire;
- che quanto dichiarato ai precedenti punti, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

VISTA

- la richiesta di variante puntuale al PRG presentata al protocollo comunale con nota prot. n. 8397 del 31/03/2021, con la quale il soggetto attuatore propone una variante urbanistica per modificare la dislocazione delle aree di zonizzazione attuale, (Pratica Edilizia n. 185/2021) e successive integrazioni;
- gli elaborati tecnico-progettuali redatti dall'Arch. Irene Sagripanti iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo al n.220, con studio professionale a Porto San Giorgio via Aso n. 2, all'uopo incaricata dal soggetto proponente/attuatore, di seguito individuati:
 - Relazione tecnica illustrativa e NTA di PRG;
 - Tav. 1 Zonizzazione vigente e di progetto;
 - Tav. 2 Planimetrie generali
 - Tav. 3 Piano quotato e sezioni attuali
 - Tav. 4 Piano quotato e sezioni di progetto
 - Tav. 5 Aree verdi e parcheggi da cedere al Comune;
 - Documentazione fotografica;
 - Rapporto Geologico e Verifica Compatibilità Idraulica (redatti dal Geol. Gianluca Testaguzza)
- la deliberazione della Giunta Comunale n..... del immediatamente esecutiva, con la quale è stata adottata la variante puntuale al PRG, costituita dagli elaborati tecnico-progettuali innanzi richiamati;
- l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito della Variante, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
...ovvero, (in presenza di osservazioni): in seguito ai quali sono pervenute n.

osservazioni ;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. in data immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata definitivamente la Variante puntuale al PRG; ...ovvero, (in presenza di osservazioni): con la quale sono state assunte le determinazioni in merito alle Osservazioni pervenute da parte della stessa G. C. ed è stata definitivamente approvata la Variante puntuale al PRG;
- la nota prot.in datacon la quale il Comune ha comunicato ai proponenti/attuatori l'avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione della Variante, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente Convenzione;

PREMESSO ALTRESI' che

- nella variante parziale al P.R.G è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomuto dei relativi oneri;
- ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/1942 il proponente si impegna a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di sua proprietà, come individuate negli elaborati progettuali, del valore stimato di circa 100.000,00 Euro;
- nella variante parziale al P.R.G è prevista la realizzazione di:
 - edificio privato con destinazione Residenziale per una SUL massima di mq. 336.25 (517,32 x 0,65= 336,25);
 - edificio seminterrato con destinazione rimessa box auto ad uso privato per una SUL massima di mq 225 mq (al di sotto dell'incasato della palazzina), 200 mq (box alla quota + 0,90 di fronte al parcheggio pubblico) e 1.200 mq (garage privati interrati alla quota -2,40);
 - opere di Urbanizzazione Primarie e realizzazione parcheggio a raso da realizzare e cedere al Comune per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i reciproci rapporti ed obbligazioni tra il Comune e proponente in ordine alla cessione, progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella variante puntuale al PRG, secondo gli elaborati di cui al successivo articolo 3.
2. La presente convenzione ha durata fino all'avvenuta acquisizione, al patrimonio comunale, delle opere di urbanizzazione realizzate.

ART 3 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL PIANO

1. La variante è composta dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici

Tav.1. Planimetria generale zonizzazione attuale sovrapposizione PRG e catastale, Planimetria generale zonizzazione di progetto sovrapposizione PRG e catastale,

Tav.2. Calcoli superfici per particelle zona FH e B1, Planimetria generale zonizzazione

attuale con sovrapposizione vecchio estratto di mappa, Planimetria generale zonizzazione attuale con calcolo zona FH e B1, Planimetria generale zonizzazione di progetto con sovrapposizione estratto di mappa aggiornato, Planimetria generale zonizzazione di progetto.

Tav.3. Planimetria generale zonizzazione di progetto con quote altimetriche attuali, Sezioni altimetriche stato attuale

Tav.4. Planimetria generale, distacchi dai confini, massimo ingombro sagoma edificio zona B1 quota +3,80, Planimetria generale, massimo ingombro piano interrato quota -2,40, Planimetria generale, massimo ingombro piano interrato e seminterrato e a raso quota +0,90, Sezioni altimetriche stato di progetto

Tav.5. Planimetria generale parcheggio pubblico a raso e area a parcheggio inserita in zona a verde pubblico da cedere al Comune

Elaborati Descrittivi e Grafici:

- Relazione Tecnica e Norme Tecniche di Attuazione
- Documentazione fotografica
- Visure ed Estratti Catastali
- Relazione Geologica.
- Verifica Compatibilità Idraulica.
- Schema di Convenzione.
- Elaborato planimetrico con individuazione delle aree per le quali è prevista la cessione gratuita al Comune e di quelle per quali è previsto l'asservimento all'uso pubblico (Tav 5)

ART. 4- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il soggetto attuatore assume l'obbligo di realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate dagli elaborati di progetto, parte integrante della variante, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo.

2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, corredato da un quadro economico dal quale sia desumibile il costo complessivo delle opere di urbanizzazione, dovrà essere oggetto di parere di congruità redatto dai competenti uffici comunali ed approvato dalla Giunta Comunale. Il progetto esecutivo dovrà essere presentato prima o contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire relativo alle volumetrie, ad uso residenziale e parcheggio, che rimarranno di proprietà del soggetto attuatore.

Per quanto riguarda la realizzazione del parcheggio interrato a quota -2,40 e dei garage seminterrati (quota +0,90) a ridosso della casa esistente, i proprietari si riservano la facoltà di non eseguire tale opera (ad uso privato) qualora venissero a mancare le condizioni tecniche per la realizzazione.

Resta fermo che anche in questa eventualità i proponenti si faranno carico dei costi di realizzazione del parcheggio pubblico a raso da cedere al comune che dovrà essere terminato e consegnato al comune prima del rilascio dell'agibilità dell'edificio ad uso residenziale e dei parcheggi privati seminterrati.

ART. 5 - IMPORTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RELATIVO SCOMPUTO E CONTRIBUTO CONCESSORIO.

Gli importi delle opere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, delle quali il soggetto attuatore assume l'onere della realizzazione con il presente atto convenzionale, risultano, pari a Euro 120.000,00 comprensivo di IVA, spese per la progettazione e degli oneri per la sicurezza. Essi saranno specificati nel quadro economico del progetto esecutivo di cui al precedente art. 4.

ART. 6- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il piano attuativo non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria e pertanto verranno interamente corrisposti gli oneri di urbanizzazione secondaria.

ART. 8- CESSIONE DELLE AREE

1. Il proponente si impegna e si obbliga a cedere al Comune — che fin da ora accetta — a titolo gratuito e in quanto previsto dal piano attuativo, le aree individuate con campitura rossa e arancione nell'elaborato planimetrico Tav. 5 allegato alla presente convenzione, libere da vincoli, pesi e ipoteche, di superficie pari a circa mq. 1720,00 salvo più esatta misurazione da effettuarsi in sede di frazionamento una volta ultimate e collaudate.

2. Il trasferimento delle aree su cui sono state realizzate le opere di urbanizzazione disciplinate dalla presente convenzione avverrà nei termini e con le modalità previste dai successivi artt. 10, 11 e 12.

ART. 9 - NORME APPLICABILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI

Ai sensi degli art.1 comma 2, art.20, comma 1, e art.36 commi 3,4,5, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50, per la realizzazione dei lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applica l'art.16 comma 2-bis del DPR 380/2001; pertanto si prevede, ai sensi della vigente normativa, l'esecuzione diretta delle opere a carico del titolare del Permesso di Costruire.

ART. 10 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria individuate all'art.5 comma 1 devono intervenire prima della Segnalazione Certificata di Agibilità della prima unità immobiliare ad uso residenziale e dei parcheggi privati seminterrati. Nessuna unità immobiliare può essere utilizzata o ritenuta agibile qualora non siano state realizzate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione primaria.

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'esecuzione dei lavori affidati in base agli articoli precedenti è di esclusiva responsabilità del soggetto attuatore.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte e saranno collaudate entro 3 (tre) mesi dalla loro ultimazione, previa comunicazione del soggetto attuatore all'amministrazione comunale.

Il collaudatore dei lavori stessi è nominato dal Comune, su richiesta del soggetto attuatore, nel termine di 30 giorni dalla richiesta e deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto al progetto esecutivo ed alle modifiche in corso d'opera formalmente condivise ed approvate dal comune medesimo.

Il soggetto attuatore si impegna a fornire la massima collaborazione e assistenza al collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi eventualmente riscontrati.

ART. 12 - COLLAUDO E CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La conclusione effettiva dei lavori deve essere attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra l'operatore edilizio, il soggetto attuatore, un Responsabile nominato dal Comune, il Direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori.

2. Le spese del collaudo, ivi compreso l'onorario del collaudatore, restano ad esclusivo carico del soggetto attuatore.

3. Il collaudo è effettuato su tutte le opere di urbanizzazione realizzate e deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto al progetto esecutivo ed alle modifiche in corso d'opera formalmente condivise ed approvate dal Comune medesimo.

4. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al comma 1, il collaudatore deve emettere il certificato di collaudo trasmettendolo al Responsabile del Comune, per l'approvazione da parte del Comune, nonché al Responsabile del Procedimento nominato dal proponente.

5. Il proponente si impegna espressamente a fornire la massima collaborazione e assistenza al collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.

6. In caso di inadempimento dell'impegno di cui al comma che precede il collaudatore dichiara

la "non collaudabilità" di tutte o parte delle opere con conseguente escussione della fideiussione ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett.b).

7. L'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo comporta la conseguente presa in carico manutentiva da parte del Comune e apertura all'uso pubblico di tutte le opere realizzate.

8. La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura all'uso pubblico comporterà la contestuale attribuzione allo stesso delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso medesimo, nonché della manutenzione delle opere.

9. Tutte le aree sulle quali sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere trasferite a titolo gratuito con rogito notarile entro 6 mesi dall'approvazione del certificato di collaudo.

10. A tal fine l'operatore edilizio consegna tempestivamente al Comune tutta la documentazione e le certificazioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali atti a individuare precisamente la localizzazione e qualità delle opere in funzione della diversa destinazione d'uso (strade, parcheggi, verde, ecc).

11. Le spese dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione delle aree al Comune vanno poste a carico del proponente.

12. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma 7 e del trasferimento delle opere di urbanizzazione al patrimonio comunale, il Comune autorizza lo svincolo della garanzia di cui all'art. 13.

13. Gli oneri di custodia e manutenzione delle opere competono all'operatore fino al momento in cui le stesse sono trasferite nella proprietà del Comune.

ART. 13 - GARANZIE. INADEMPIMENTI.

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione, l'operatore consegna al rappresentante del Comune garanzia fideiussoria rilasciata da _____ con le modalità di cui all'art.103 del dlgs 50/2016 di importo pari al valore complessivo del quadro economico delle opere di urbanizzazione che risulta dal progetto definitivo e dunque per complessivi Euro 120.000,00 con estensione della garanzia del 10% per eventuali sanzioni dovute dal contraente, innalzando la somma massima garantita dalla fideiussione ad euro 132.000,00.

2. L'ammontare della fideiussione prestata andrà integrata, se necessario, a seguito della validazione del progetto esecutivo e prima del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il valore corrispondente all'eventuale maggior costo delle medesime.

3. La garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, comprese a titolo di garanzia di qualsiasi inadempimento che possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse.

4. La fideiussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a far data e con efficacia dalla stipula della presente convenzione e contiene una clausola di validità protratta fino alla cessione delle opere al Comune; in ogni caso, la garanzia fideiussoria permane fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'operatore con la presente convenzione.

5. Ove l'operatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune provvede all'escussione anche parziale della fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 14.

La garanzia deve includere la possibile escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE. SANZIONI

1. La responsabilità in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione resta a totale carico del proponente. La verifica e validazione dei progetti e delle metodologie esecutive da parte degli Uffici comunali competenti non solleva il soggetto attuatore da ogni eventuale responsabilità per fatti che dovessero verificarsi nella

fase di realizzazione delle opere.

2. Il proponente si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.

3. Tutte le obbligazioni qui assunte dal proponente, si intendono assunte anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Comunque nei confronti del Comune, il proponente resta solidalmente obbligato con il proprio avente causa fin tanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie.

4. In caso di inosservanza da parte del proponente edilizio degli obblighi assunti con la convenzione operano le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e sm.i..

5. Il Comune intima per iscritto al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30. Scaduto tale termine senza che gli attuatori abbiano ottemperato all'ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni.

6. Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:

a) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dell'operatore edilizio all'invito a provvedere da parte del predetto Responsabile per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato dal medesimo Responsabile;

b) inadempienza rispetto a tutti gli altri impegni e obblighi posti in capo all'operatore edilizio dalla convenzione soggetto attuatore dalla disciplina di cui ai precedenti articoli; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del soggetto attuatore all'invito a provvedere, per la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni, quantificato dal predetto.

7. Con la presente convenzione urbanistica il proponente autorizza fin d'ora il Comune a realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento previsto e non realizzato, anche su aree del proponente non ancora cedute al Comune ma ricomprese nel perimetro dell'area oggetto d'intervento.

ART. 15 – ALTA VIGILANZA

1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita l'alta vigilanza su tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere, di sostituire l'operatore in caso di inerzia, di annullare in sede di autotutela di atti illegittimamente posti in essere, *ex* articolo 21-*nonies*, e revocare nei casi previsti dall'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 e, più in generale, del potere di revocare l'esercizio dei poteri attribuiti all'operatore mediante la presente convenzione.

3. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l'andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ART. 16 - CLAUSOLE FINALI

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico esclusivo del proponente. Parimenti sono a carico del proponente tutte le spese ed onorari per la cessione al Comune delle aree e delle opere, quelle inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e connesso, nonché degli oneri richiesti dal Comune per la gestione tecnica e amministrativa del procedimento di realizzazione delle opere in esecuzione della presente Convenzione, da prevedersi in modo esplicito nel quadro economico delle opere medesime.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali ed a quelle regolamentari.

2. Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è devoluta alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Fermo.